Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 agosto 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **882.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Maria dei Franconi con quella di S. Andrea Apostolo nel comune di Veroli.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli - Frosinone in data 1° novembre 1967, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria dei Franconi, in Veroli (Frosinone), con quella di S. Andrea Apostolo nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **883.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe Operaio, in Vieste.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vieste in data 9 giugno 1966, integrato con dichiarazione del 12 luglio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe Operaio, in Vieste (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **884.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, nel comune di Valderice.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 3 settembre 1964, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in frazione Crocci del comune di Valderice (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968, n. **885.**

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di architettura di Venezia viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Venezia, S. Croce, Fondamenta Minotto, civ. 145, al prezzo di L. 36.500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il dott. Francesco De Marchi venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio successivo, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, con il quale il dott. Francesco De Marchi è stato nominato, tra agli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 19 giugno 1967, con la quale il dott. Francesco De Marchi, premesso che è pendente presso il Consiglio di Stato un ricorso contro la graduatoria di merito del concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano, nel quale egli è risultato vincitore, chiede di essere messo fuori ruolo ed in aspettativa presso la borsa valori di Genova, nelle more della decisione del Consiglio di Stato. oppure, nell'impossibilità di accoglimento di tale richiesta, chiede un provvedimento che salvaguardi il diritto di riprendere la sua attività di agente di cambio presso la borsa valori di Genova. qualora venisse accolto il citato ricorso avanti il Consiglio di Stato con il conseguente annullamento della graduatoria di merito del concorso presso la borsa valori di Milano;

Ritenuto che la richiesta del dott. De Marchi di « collocamento fuori ruolo » o di « aspettativa » presso la borsa valori di Genova non può essere accolta, perchè non sono pr visti dalla legge vigente istituti del genere per l'attività degli agenti di cambio e, comunque, essi non sarebbero applicabili nella situazione in cui si trova il dott. De Marchi, che non cessa dall'attività stessa ma la esplica in altra sede, ponendosi con ciò in una situazione di incompatibilità;

Ritenuto, d'altra parte, che in caso di accoglimento del ricorso pendente avanti al Consiglio di Stato per lo annullamento della graduatoria di merito relativa al concorso presso la borsa valori di Milano, si dovrebbe ripristinare nei confronti dei concorrenti già agenti di cambio, il loro rispettivo precedente *status* professionale e quindi nella fattispecie il dott. De Marchi sarebbe reintegrato nelle funzioni di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista, altresì, la dichiarazione in data 12 giugno 1967, con la quale il dott. De Marchi, nell'assumere le funzioni di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a seguito della nomina conseguita con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1967, si è impegnato ad esercitare presso quella borsa valori la sua attività di agente di cambio, optando così per l'esercizio della carica presso la borsa valori di Milano anzichè presso quella di Genova, nel cui ruolo degli agenti di cambio era già iscritto;

Visti i pareri espressi dal comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova, dalla deputazione della borsa valori di Genova e dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori della citata città, in data rispettivamente del 24 agosto 1967, 10 ottobre 1967 ed 11 ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Francesco De Marchi, agente di cambio presso la borsa valori di Mlano, cessa dalla carica di agente di cambio della borsa valori di Genova, con decorrenza dal 12 giugno 1967.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1968
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 108

(7562)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 10, con il quale il dottor Alessandro Pizzorni fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Viste le lettere del 14 e 26 marzo 1968, con le quali l'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa presso la borsa valori di Milano comunica a questo Ministero che il dott. Alessandro Pizzorni ha dichiarato al comitato direttivo degli agenti di cambio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni e che pertanto è stato dichiarato insolvente;

Vista altresì la nota n. 4473 in data 27 marzo 1968, con la quale l'ispettore del Tesoro predetto comunica che la deputazione della borsa valori di Milano ha informato, giusta l'art. 18 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la camera di commercio di quella città dell'insolvenza dell'agente di cambio dott. Alessandro Pizzorni ed ha reso noto a tutte le borse valori della Repubblica il provvedimento di esclusione dai locali della borsa, adottato nei confronti dell'anzidetto professionista a termini dell'art. 9, n. 2, della legge 20 marzo 1913, n. 272, come risulta dalle due lettere in data 14 e 26 marzo 1968 a firma del presidente della deputazione stessa;

Ritenuto che il dott. Alessandro Pizzorni, resosi insolvente, ha perduto il requisito della notoria moralità e correttezza commerciale previsto dall'art. 22, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272 e che pertanto nei suoi confronti deve essere adottato il provvedimento di revoca dalla carica di agente di cambio;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 16, secondo comma, del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente norme sulle borse valori;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alessandro Pizzorni è revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 109

(7561)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Modifica della lettera a) del decreto ministeriale 8 febbraio 1968, concernente la costituzione del comitato di amministrazione del fondo di assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, che istituisce il « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » presso il Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'8 aprile 1968, con il quale è stato costituito il comitato di amministrazione del fondo predetto;

Considerato che si rende necessario modificare l'attuale dizione della lettera *a*) del decreto succitato;

Decreta:

Alla lettera *a*) del decreto ministeriale 8 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'8 aprile 1968 concernente la costituzione del comitato di amministrazione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » deve leggersi:

a) Ministro per la marina mercantile - presidente, o per sua delega il Sottosegretario di Stato.

Roma, addì 18 luglio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(7545)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Girasole.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio comunale di Girasole;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo comunale di Girasole;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Girasole, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una serie di quadri naturali di particolare bellezza, digradanti dalle pendici dei monti Ludu e Maoro verso la pianura, fino nella immediata vicinanza del mare e sulle rive dell'incantevole stagno di Tortolì con vegetazione spontanea e vegetazione nuova, introdotta per opera dell'uomo, che conferiscono al territorio una gradevolissima varietà di aspetti pur consentendo i naturali sviluppi delle attività economiche, mentre l'abitato di Girasole si inquadra benissimo nella sua forma attuale, come esempio di architettura spontanea della vecchia Sardegna di valore estetico-tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Girasole (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Girasole provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro

Verbale della seduta del 5 dicembre 1966

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno 5 del mese di dicembre, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 17 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

Tutela paesistica dell'intero territorio comunale di GIRASOLE.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione dopo breve discussione si esprime favorevolmente perchè il territorio comunale di Girasole sia tutelato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Pertanto viene dichiarato e unanimemente approvato l'inclusione dell'intero territorio comunale di Girasole negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge citata, per la seguente motivazione.
Il territorio comunale di Girasole costituisce una serie di quadri naturali di particolare bellezza, digradanti dalle pendici dei monti Ludu e Mauro verso la pianura, fino nell'immediata vicinanza del mare e sulle rive dell'incantevole stagno di Tortolì Vegetazione spontanea e vegetazione nuova, introdotta per opera dell'uomo, conferiscono al territorio una gradevolissima varietà di aspetti che vanno tutelati, pur consentendo i naturali sviluppi delle attività economiche. L'abitato di Girasole si inquadra benissimo nel suo aspetto attuale, come esempio di architettura spontanea della vecchia Sardegna di notevole interesse estetico-tradizionale.

(*Omissis*).

(7541)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa consumo dipendenti Marina Venezia - Società cooperativa a r.l. », con sede in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 22, 23, 24, 26, 27, 30 aprile 1968 alla società « Cooperativa consumo dipendenti Marina Venezia - Società cooperativa a r. l. », con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa consumo dipendenti Marina Venezia - Società cooperativa a r. l. », con sede in Venezia, costituita per rogito notaio dott. Gino Voltolina in data 20 novembre 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 942, n. 267 e il dott. Emilio Maso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di un tronco stradale in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 625 in data 20 aprile 1964, con la quale l'amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione a provinciale del tronco stradale collegante la strada statale n. 230 « di Massazza » con la strada statale n. 11 « Padana Superiore », della lunghezza di km. 2+744 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 372 in data 9 aprile 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla provincializzazione del tronco stradale in parola;

Ritenuto che il suddetto tronco stradale può, pertanto, essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco stradale collegante la strada statale n. 230 « di Massazza » con la strada statale n. 11 « Padana Superiore », è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: Natali

(7480)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere 24 maggio 1966, n. 117 e 10 giugno 1966, n. 146, con le quali l'amministrazione provinciale di La Spezia ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) « Pignone-Casale-Villa-Faggiona-Borghetto Vara » dalla strada provinciale « piano di Barca-Pignone-colle Gritta », attraverso gli abitati di Pignone, Casale, Villa, Fagiona e La Via, alla strada statale n. 1 presso Borghetto Vara, dell'estesa di km. 10,000;

2) « Calice-Villagrossa-Borseda-Veppo-bivio Rocchetta Vara-Suvero » dalla strada provinciale « Rocchetta Vara-Suvero » all'abitato di Càlice, dell'estesa di chilometri 15,500;

dell'estesa complessiva di km. 25,500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 770, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le suddette strade possano essere provincializzate quando i tratti di completamento siano stati ultimati e collaudati;

Vista la nota 27 marzo 1968, n. 7355, con la quale la amministrazione provinciale di La Spezia ha comunicato di aver completato le strade in parola;

Ritenuto che le due strade sopracitate possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade indicate nelle premesse, di complessivi km. 25,500, in provincia di La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: Natali

(7518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa tra mutilati ed invalidi di guerra sestesi, con sede in Sesto San Giovanni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 luglio 1968, il rag. Renato Bianchi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa tra mutilati ed invalidi di guerra sestesi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), in liquidazione ex art. 2544 codice civile, in sostituzione dell'avv. Teodoro Rinaldi, deceduto.

(7578)

Modifica dello statuto della cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società Svit, con sede in Varese.

Con decreto 24 luglio 1968 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile la cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società Svit, con sede a Varese, assume la denominazione di cassa di soccorso a favore del personale dipendente dalla Società I.T.A.L.P.I. - Azienda Svit, con sede in Milano ed esercizio in Varese.

(7579)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7583)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, registro n. 54, foglio n. 168, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso la decisione del provveditore agli studi di Perugia per l'annullamento del bando di concorso ad un posto di bidella non di ruolo presso il liceo ginnasio « Mariotti » di Perugia.

(7580)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968, registro n. 632 Finanze, foglio n. 302, sono dichiarati irricevibili, perchè intempestivi, i ricorsi prodotti dal sig. Falcone Giacomo, ex ufficiale della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 28 agosto 1962 e avverso il decreto di diniego del riscatto di servizio non di ruolo.

(7577)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 211 FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Galli & Pecchioli, con sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 5-*r* ha denunciato lo smarrimento del punzone recante il marchio d'identificazione « 211 FI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tal punzone a restituirlo all'Ufficio metrico provinciale di Firenze.

(7439)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Istituto « Regina Elena ».

Con decreto n. 300.10.III.70/18/728, in data 3 giugno 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma viene autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Istituto « Regina Elena ».

(7524)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a procedere alla permuta, senza conguaglio di prezzi, disposta dal comune di Concesio, di un'area non edificabile con un'altra edificatoria.

Con decreto ministeriale n. 300.9/789 del 22 luglio 1968, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a procedere alla permuta, senza conguaglio di prezzi, disposta dal comune di Concesio (Brescia), dell'area non edificabile della superficie di mq. 1000, distinta al mappale n. 636-*d-f*, con l'area edificatoria della superficie di circa mq. 1000 da stralciarsi dal mappale n. 813-*b* del periziato valore di L. 4.000.000, da utilizzarsi per la costruzione di un centro assistenziale dell'O.N.M.I.

(7546)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per assistenti sanitarie visitatrici della C.R.I. di Trieste ad istituire un corso di specializzazione in « medicina preventiva in rapporto alla patologia tumorale », presso la scuola medesima.

Con decreto n. 300.16.II.85/1/329, in data 3 giugno 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per assistenti sanitarie visitatrici della C.R.I. di Trieste è autorizzata ad istituire, presso la stessa scuola, un corso di specializzazione in « medicina preventiva in rapporto alla patologia tumorale ».

(7459)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Ventasso »

Con decreto del Ministro per la sanità n. 980 del 29 luglio 1968, la Società acque minerali di Cervarezza (S.A.MI. CER.) S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Ludovico Ariosto n. 17, è autorizzata alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Ventasso », che sgorga dalla sorgente monte Pizzarotta, fonte S. Lucia in territorio del comune di Busana (Reggio Emilia) nel tipo « addizionato di anidride carbonica ». L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca con fondo giallo, delle dimensioni di cm. 18,2 × cm. 9,5 suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro, dall'alto in basso, saranno riportati i dati analitici relativi alle costanti chimico-fisiche ed

alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo l'analisi eseguita il 3 giugno 1966 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto chimico dell'Università di Torino; il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 30 maggio 1966 dal prof. Giovanni Cambosu, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Torino; la ragione sociale della società ed infine la dicitura « addizionata di anidride carbonica ».

Nel riquadro centrale, su una figura rappresentante un paesaggio montano con una sorgente, si leggerà, dall'alto in basso « Fonte acqua oligominerale » (in caratteri neri) « Ventasso » (in caratteri bianchi) « stabilimento di imbottigliamento in » (in caratteri neri) « Cervarezza » (in caratteri bianchi su una striscia rossa) « altezza sorgente mt. 1006 s.l.m. » « Comune di Busana - prov. di Reggio Emilia » (in caratteri neri).

Nel riquadro laterale destro, nella metà superiore, saranno riportate le indicazioni terapeutiche redatte in data 13 settembre 1967 dal prof. Angelo Baserga, direttore dell'istituto di clinica medica generale dell'Università di Ferrara, e nella metà inferiore, le proprietà farmacologiche indicate dal prof. Sante Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia dell'Università di Ferrara, in data 30 giugno 1966.

Seguiranno gli estremi del presente decreto.

Nel margine inferiore dell'etichetta si leggerà « Ottima da tavola ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale da un pozzo trivellato nella roccia sarà addotta, mediante un tubo di acciaio inossidabile, ad una vasca di decantazione a due scomparti, e da questa, mediante altro tubo di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 526 metri, perverrà allo stabilimento d'imbottigliamento.

L'acqua verrà imbottigliata addizionata di anidride carbonica e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua stessa.

(7599)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in destra del torrente Tuccio a monte della confluenza del Vallone Zerbo, in agro di Bagaladi.

Con decreto 8 maggio 1968, n. 545, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale in destra del torrente Tuccio a monte della confluenza del Vallone Zerbo segnato nel catasto del comune di Bagaladi (Reggio Cabria) al foglio n. 34, particelle 62½ (mq. 9060); 105½ (mq. 950); 107½ (mq. 1200); 109½ (mq. 1310) per la superficie complessiva di mq. 12.520 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 settembre 1965, in scala 1:1000 dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7448)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,495
1 Dollaro canadese	579,25
1 Franco svizzero	144,34
1 Corona danese	82,66
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,405
1 Fiorino olandese	171,445
1 Franco belga	12,431
1 Franco francese	124,962
1 Lira sterlina	1.488,10
1 Marco germanico	154,552
1 Scellino austriaco	24,036
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	8,926

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento degli atti e revoca del bando del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 91, foglio n. 246, con il quale veniva bandito il concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1966, registro n. 31, foglio 165, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso, composta dai professori Costantino Vetriani, Giuseppe Piccolo e Francesco Mancini;

Considerato che la Corte dei conti — avendo riscontrato nella procedura concorsuale violazioni di legge non sanabili (Osservazioni n. 290/15 del 22 ottobre 1966) — non ritiene di registrare il decreto ministeriale 2 agosto 1966, con il quale era stata approvata la terna degli idonei e, su designazione dell'allora titolare della cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli (a norma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178), era stato dichiarato vincitore del concorso il sig. Antonino della Gatta;

Considerato che le operazioni concorsuali debbono ritenersi annullate e che, ormai, non possono ripetersi avuto riguardo alla circostanza che il prof. Costantino Vetriani — su richiesta del quale fu indetto il concorso — risulta collocato a riposo dal 1° ottobre 1966 per raggiunti limiti di età, e, pertanto, non può più far parte della commissione giudicatrice a norma dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Ritenuto, per le ragioni innanzi esposte, che anche il bando di concorso va revocato, tenuto conto del lungo tempo intercorso tra la data dello stesso a la data odierna e che alcuni candidati si sono, nel frattempo, ritirati;

Decreta:

Art. 1.

Sono annullati gli atti del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 91, foglio n. 246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1966, n. 14), con il quale venne bandito il concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Napoli, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1967

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 205

(7457)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 30 aprile 1968, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1969 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 e il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto, di pari data del presente, con cui viene bandito il concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di dodici borse di studio nelle materie fisiche, dell'ammontare di L. 1.200.000, lorde cadauna.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1969, la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4 e dei documenti di cui al successivo art. 11 del presente bando

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) di concorrere per le materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: lettera *a*) e *d*), redatti in carta legale ed, in ogni caso, conformi alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, nonchè dai seguenti atti: lettere *b*), *c*), *e*), ed eventuali pubblicazioni, redatti in carta semplice:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando;

c) eventuale breve curriculum vitae ed studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere: *b*), *c*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

In nessun caso potrà farsi riferimento a documenti, atti e pubblicazioni in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sara infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio, di cui all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 10.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1969.

Art. 11.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 12.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei documenti indicati nell'articolo precedente.

I documenti, atti e pubblicazioni di cui al precedente art. 7 saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 283

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . tel. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara sotto la propria responsabilità, di.:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti e atti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(firma)

(7487)

Concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 30 aprile 1968, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1969 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54 modificato con i decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967 registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 ed il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea, di diciannove borse di studio dell'ammontare di L. 2.000.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 1 borsa di studio per le materie biologiche;

n. 2 borse di studio per le materie chimiche;

n. 6 borse di studio per le materie biochimiche;

n. 2 borse di studio per le materie fisiche;

n. 5 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;

n. 1 borsa di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;

n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie;

n. 1 borsa di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in queste ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dello Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1969; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione, viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa sarà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali. Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo, non potrà avvenire, prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa. Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione, da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4;

4) dopo la regolarizzazione fiscale presso l'Ufficio del registro italiano della domanda e dei documenti di cui ai successivi artt. 6 e 7, restituiti dall'Istituto superiore di sanità, secondo quanto prescrive il presente bando, agli assegnatari di borsa di studio che, in quanto residenti e con dimora all'estero all'epoca della domanda, abbiano prodotto i medesimi privi dell'imposta di bollo prescritta a norma di legge. I ratei successivi saranno corrisposti, su dichiarazione dello stesso capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio delle sue attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei requisiti seguenti:

a) cittadinanza straniera;

b) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

d) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario o autorità del paese di origine del candidato alla borsa di studio. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di centoventi giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che si troveranno nell'impossibilità, in quanto residenti e con attuale dimora all'estero, di procurarsi la carta da bollo, potranno redarre la propria domanda in carta semplice, purchè tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto, al fine di evitare il pagamento delle penalità, all'uopo previste dalla legge.

In relazione a quanto sopra, ai candidati assegnatari di borsa di studio, che inizieranno la relativa attività presso il predetto Istituto, verrà restituita la suddetta domanda, affinchè venga regolarmente bollata in Italia presso l'« Ufficio del registro », secondo le vigenti disposizioni della legge italiana sul bollo.

Tale adempimento dovrà essere espletato, entro tre giorni dalla data di restituzione della stessa domanda, la quale dovrà, in ogni caso, essere riconsegnata, tempestivamente, allo ufficio che ha provveduto alla restituzione medesima.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza straniera;

4) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

5) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia, la stessa firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, o dalla propria rappresentanza diplomatica presso lo Stato italiano e la firma di quest'ultima vidimata dal Ministero degli affari esteri italiano.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti ed atti, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate all'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 5, lettera *d*);

e) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

f) certificato medico, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio. Tale certificato, dovrà essere rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella della domanda di partecipazione al concorso;

g) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dovranno essere tradotti in italiano e la traduzione autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia il certificato medico deve essere rilasciato, nel termine sopra indicato, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, mentre la traduzione in lingua italiana del titolo di studio di cui alla predetta lettera *a*), potrà essere effettuata da un traduttore ufficiale.

Gli atti di cui alle lettere *b*), *c*) ed eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena nullità, la firma dell'interessato.

I documenti di cui alle lettere *a*), *e*) ed *f*) dovranno essere debitamente bollati in Italia, presso l'Ufficio del registro, secondo le vigenti disposizioni della legge italiana sul bollo.

Tale adempimento non è richiesto per gli atti, di cui alle lettere: *b*), *c*), *d*) e *g*), nonchè per eventuali pubblicazioni, che potranno prodursi in carta semplice.

Coloro che si troveranno nell'impossibilità di far applicare l'imposta di bollo ai predetti documenti, in quanto residenti e con attuale dimora all'estero, gli stessi saranno accettati privi di bollo.

In relazione a quanto sopra, agli assegnatari di borsa di studio, che inizieranno la loro attività presso il suddetto istituto, verranno restituiti i documenti medesimi affinchè vengano regolarizzati con la prescritta imposta di bollo presso l'Ufficio del registro italiano, a' termini di legge.

Tale adempimento dovrà essere espletato, entro tre giorni dalla data di restituzione dei predetti, i quali dovranno, in ogni caso, essere riconsegnati, tempestivamente, all'Ufficio che ha provveduto alla restituzione medesima.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti ed atti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *f*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 6.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, se perverranno all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto art. 6, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa, con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio, terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso, e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1969.

Art. 12.

I documenti, atti e pubblicazioni, di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1968,
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 286.

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . cittadino straniero, di nazionalità . . . . nato a . . . il e residente in . via . n. tel. chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, di:

1) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento della borsa;

2) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso, ed, in particolare, di contrarre l'assicurazione, per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dallo esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) (*) non aver potuto presentare, in quanto residente e con attuale dimora all'estero, la presente domanda, nella prescritta carta da bollo da L. 400 ed i documenti di cui all'art. 7 del presente bando, debitamente bollati presso l'Ufficio del registro italiano, secondo le vigenti disposizioni della legge italiana sul bollo;

4) (*) impegnarsi, pertanto, a provvedere ai predetti adempimenti fiscali presso l'Ufficio del registro italiano, in conformità, al disposto degli articoli 6 e 7 del bando di concorso;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:

N.B. — (*) *Il disposto* di cui ai suindicati numeri 3) e 4) del presente schema, dovrà essere riportato nella domanda di ammissione al concorso, *solo dai cittadini stranieri che presentano la domanda ed i documenti di cui agli articoli* 6 *e* 7 *del bando di concorso, privi dell'imposta di bollo,* prescritta dalla legge italiana sul bollo.

(7488)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 365, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1968, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a tre posti di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Del Grosso dott. Alfonso, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale nell'Università di Roma;
Maldura prof. Carlo, incaricato di oceanografia e libero docente di idrobiologia e piscicoltura nell'Università di Roma;
Turli dott. Pasquale, ispettore generale;
Sommani dott. Ernesto, ispettore generale.

Segretario:

Bagnaia dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1968, presunta in L. 240.000, sarà imputata al cap. 1184 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1968
Registro n. 11, *foglio n.* 206

(7269)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 110 del 30 giugno 1967 con cui è stato bandito il concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 82 del 31 maggio 1968 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso di cui si tratta;

Visto il proprio decreto n. 83 del 31 maggio 1968 con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott Giuseppe Zeni ha rinunciato al posto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 1968 n. 1757;

Decreta:

Il dott. Salvatore Ales è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Livo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e del comune interessato.

Trento, addì 10 luglio 1968

Il presidente: GRIGOLLI

(7494)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4826 del 1° giugno 1968, con il quale la condotta ostetrica del comune di Feroleto della Chiesa è stata assegnata all'ostetrica Loiacono Caterina;
Considerato che, in relazione al posto occupato nella graduatoria di merito detta condotta andava assegnata invece alla ostetrica Mandaglio Giuseppina;
Ritenuto pertanto la necessità di revocare il decreto n. 4826 del 1° giugno 1968 e procedere a nuova assegnazione della condotta ostetrica di che trattasi, nonchè di quella del comune di Stignano risultata vacante a seguito di espressa rinunzia;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le condotte ostetriche sotto indicate vengono assegnate come segue:
1) Mandaglio Giuseppina: Feroleto della Chiesa capoluogo;
2) Sigilli M. Domenica: Stignano centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 10 luglio 1968

Il medico provinciale: LANIA

(7340)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1967, prot. n. 5039 in data 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 agosto 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna bandito con decreto 1530, prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965;
Visto il decreto n. 1968, prot. n. 5065 in data 22 luglio 1967, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la 1ª condotta del comune di Crevalcore a seguito della rinuncia del dott. Pagliani Gianluigi è rimasta vacante e disponibile;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei singoli candidati;
Considerato che il dott. Lodi Irio (3° in graduatoria), il dott. Domenicali Giacomo (4° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che il dott. Gandolfi Luigi ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legeg 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gandolfi Luigi è dichiarato vincitore della 1ª condotta del comune di Crevalcore.

Bologna, addì 7 ottobre 1967

Il medico provinciale: MARENZI

(7466)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6328 del 27 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Taranto al 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 1132 del 1 marzo 1967;
Visto il proprio decreto n. 6329 del 27 dicembre 1967, con il quale il dott. Bruno Ieso Antonio è stato dichiarato vincitore della condotta medica di San Marzano di San Giuseppe;
Ritenuto, pertanto, di dover conferire la condotta di San Marzano di San Giuseppe al concorrente che segue in graduatoria, dott. Sarubbi Vincenzo;
Visto l'ordine di preferenze espresse dai candidati idonei nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 6329 del 27 dicembre 1967, il dottor Sarubbi Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta medica di San Marzano di San Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Taranto, addì 24 luglio 1968

Il medico provinciale: CLERICÒ

(7551)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 del 1° marzo 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1625;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario della prefettura di Teramo;
Rocchetto dott. Vincenzo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Corazza prof. Gino, docente in clinica e patologia medica, primario medico ospedale civile di Teramo;
Gadaleta prof. Nicola, primario chirurgo dell'ospedale di Teramo;
De Berardino dott. Vincenzo, medico condotto del comune di Teramo.

Segretario:
Zecchino dott. Mario, consigliere del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Teramo.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 18 luglio 1968

Il medico provinciale: Di Meglio

(7464)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 317 del 23 gennaio 1968, con cui sono state nominate le vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;
Considerato che a seguito di rinuncie si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Silius, Villaputzu, Ortacesus;
Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 289, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Portas Maria: Villaputzu;
2) Corrias Elvira: consorzio Silius - S. Nicolò Gerrei;
3) Orrù Maria Elvira: Ortacesus.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 23 luglio 1968

Il medico provinciale: Pintus

(7552)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 226 del 20 gennaio 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1967;
Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;
Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto dell'8 maggio 1968;
Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 attobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Frattini Felice . . . . punti 72,1513
2. Rusconi Luigi . . . . » 71,8454
3. Toffetti Francesco . . . . » 70,8673
4. Fusi Antonio . . . . » 70,7515
5. Federici Vincenzo . . . . » 69,7225
6. Malgarini Massimo 68,8464
7. Traversa Giacinto . . . . . . » 68,8249
8. Colesanti Aldo . . . . » 64,5808
9. Corti Giuseppe . . . . . . » 61,6617
10. Mazzoleni Oscar . . . . . . » 60,8781
11. Parolini Sergio . . . . » 60,7833
12. Bertolini Benigno . . . . . . » 59,9596
13. Fasciolo Franco . . . . . . » 59,8013
14. Crespi Antonio . . . . » 59 —
15. Realfonso Ettore . . . . » 56,1357
16. Delfino Nicola . . . . » 55,6933
17. Ceccarelli Danilo . . . . » 55,3333
18. Sacchi Giuseppe . . . . » 52,8333
19. Boveri Angelo . . . . » 52,5000
20. Lambrughi Salvatore . . . . . . » 51,2777
21. Armanasco Angelo . . . . » 51,2538
22. Torroni Giacomo, p. per età . . . . » 50 —
23. Ghiringhelli Antonio . . . . . . » 50 —
24. Masino Renato . . . . » 48,5000
25. Palarchi Mario . . . . » 47,5000
26. Pionzio Mario . . . . » 46 —
27. Tagliabue Valentino . . . . » 45 —
28. Aliprandi Luigi . . . . » 42 —

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 25 luglio 1968

Il veterinario provinciale: Calcinardi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3795, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, bandito con decreto n. 226 del 20 gennaio 1968, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Frattini Felice: condotta consorziale dei comuni di Merate (Capoconsorzio), Cernusco, Imbersago, Lombardone, Montevecchia, Osnago, Palermo d'Adda, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore;

2) Rusconi Luigi: condotta consorziale dei comuni di Bellagio (Capoconsorzio), Lezzeno, Oliveto Lario, Nesso, Civenna, Zelbio, Veleso;

3) Toffetti Francesco: condotta consorziale dei comuni di Porlezza (Capoconsorzio), Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, S. Bartolomeo Val Cavargna, S. Nazzaro Val Cavargna, Valrezzo, Valsolda;

4) Fusi Antonio: condotta consorziale dei comuni di Dongo (Capoconsorzio), Garzeno, S. Maria Rezzonico, Cremia, S. Abbondio, Stazzona, Germasino, Pianello del Lario, Musso.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, a quello di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 25 luglio 1968

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(7495)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2614 AA.6/7 in data 23 dicembre 1967, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato dal regio decreto 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220, che detta norme sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiali sanitari e di sanitari condotti;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 106 del 10 maggio 1968;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei veterinari di Padova, nonchè il provvedimento n. 5267/8/6 in data 16 luglio 1968 del medico provinciale di Padova sulla designazione del veterinario condotto a seguito delle segnalazioni delle giunte comunali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso bandito in data 23 dicembre 1967, per il conferimento dei posti vacanti di veterinario condotto in provincia di Padova al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Redaelli prof. dott. Gianluigi, docente di malattie infettive e profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Milano;

Montroni prof. dott. Luigi, docente d'anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Fontana dott. Francesco, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

La Perna dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Padova;

Cazzola dott. Mario, veterinario condotto.

Segeretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, dell'ufficio del veterinario provincale di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 19 luglio 1968

Il veterinario provinciale: BERTI

(7468)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4755 del 10 gennaio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio dei comuni di Ottone-Cerignale e Zerba;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il decreto n. 2755 del 12 luglio 1948, con il quale il medico provinciale di Piacenza ha provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio dei comuni di Ottone-Cerignale e Zerba, è costituita come appresso:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Salerni prof. dott. Amedeo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione della prefettura di Piacenza;

Seren prof. dott. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Sali dott. Giovanni, veterinario consorziale.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione della carriera amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Piacenza, addì 17 luglio 1968

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(7342)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 12 luglio 1968, n. **18.**

Provvedimenti per le aziende alberghiere.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *luglio* 1968).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore per il turismo e autorizzato a concedere ai gestori delle aziende alberghiere, che abbiano sopportato un calo nelle presenze nel periodo gennaio-ottobre 1968 rispetto al periodo corrispondente del 1967 non inferiore al 30 per cento, contributi nella misura di L. 70.000 per letto per gli alberghi di lusso e di 1ª categoria; di L. 60.000 per letto per gli alberghi di 2ª categoria e le pensioni di 1ª categoria; di L. 40.000 per letto per gli alberghi di 3ª categoria e le pensioni di 2ª categoria; di L. 20.000 per gli alberghi di 4ª categoria e le pensioni di 3ª categoria nonchè i villaggi turistici, pagabili in cinque rate annuali in ragione di 1/5 ogni anno a decorrere dall'esercizio in corso.

Art. 2.

L'assessore per il turismo e, altresì, autorizzato nell'esercizio in corso alla spesa di mille milioni per la concessione di contributi sino alla misura degli oneri sociali sopportati e documentati per il personale in servizio dal gennaio all'ottobre ai gestori delle aziende di cui all'art. 1, semprechè le aziende sopportino un calo nelle presenze nel periodo gennaio-ottobre 1968 rispetto allo stesso periodo del 1967 non inferiore al 30 per cento.

I gestori delle aziende di cui alla presente legge sono tenuti a devolvere il 50 per cento del contributo indicato nel precedente comma ai lavoratori dipendenti effettivamente occupati dal gennaio all'ottobre 1968, in eccedenza alla retribuzione contrattuale ed in rapporto alle giornate di lavoro da ciascuno di essi prestate.

Decadono dal beneficio le aziende che incorrono in contravvenzioni agli obblighi di notifica delle presenze agli organi di polizia competenti, da gennaio all'ottobre 1968.

Art. 3.

Per le aziende che non abbiano operato, nel periodo gennaio-ottobre 1967 perchè di nuovo impianto o per qualsiasi altra causa, ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, la percentuale di calo nelle presenze viene calcolata con riferimento alla media delle presenze registrate per lo stesso periodo nella provincia, per esercizi della medesima categoria.

Art. 4.

Gli aventi diritto alle provvidenze di cui alla presente legge devono presentare le relative domande all'assessorato regionale per il turismo non oltre il 30 novembre 1968.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

Per le finalità di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni nell'esercizio in corso.

Alla copertura dell'onere di 1 miliardo e 130 milioni ricadente nell'esercizio 1968 si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 10802 del Bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

La parte dello stanziamento autorizzato con l'art. 5, primo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 24, ricadente nell'anno finanziario 1968, utilizzata giusta il precedente comma, è rinviata all'esercizio 1983.

Alla copertura per gli anni successivi si provvede utilizzando parte dell'incremento dell'entrata relativa all'I.G.E.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 luglio 1968

CAROLLO

AVOLA — MACALUSO

LEGGE 12 luglio 1968, n. **19.**

Modifiche all'art. 3 della legge 30 novembre 1967, n. 55 concernente provvidenze in favore dei comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 13 *luglio* 1968).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A richiesta dei comuni interessati la progettazione e la esecuzione delle opere previste dalla lettera *c*) dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55 possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica o all'Ente siciliano di elettricità.

L'E.N.E.L. e l'E.S.E. possono provvedere alla esecuzione dei lavori anche in economia.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 luglio 1968

CAROLLO

BONFIGLIO — MURATORE

(7430)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.